

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

- **Anffas Onlus** - Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, con sede in Roma alla via Casilina 3/T, C.F 80035790585 e P. IVA 05812451002 in persona del rappresentante legale pro-tempore Roberto Speciale, domiciliato per la carica presso la sede legale (denominata di seguito "**Anffas**");

E

- **A.M.I.** - Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani per la tutela delle persone, dei minorenni e della famiglia con sede in Roma alla Via Ezio n. 12, C.F 97493740589 in persona del rappresentante legale pro-tempore AVV. Gian Ettore Gassani, domiciliato per la carica presso la sede legale (denominata di seguito "**A.M.I.**");

PREMESSO

- Anffas è un'Associazione Nazionale di Famiglie che promuove e tutela i diritti delle persone con disabilità, specie intellettiva e/o relazionale, e delle loro famiglie in ogni contesto di vita, valorizzando la loro partecipazione attiva ed inclusione in condizioni di pari opportunità con gli altri cittadini. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà e di promozione sociale, in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico motorio, della ricerca scientifica, della formazione, della beneficenza, della tutela dei diritti umani e civili, della qualità della vita, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazione di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

Anffas persegue i propri fini statuari anche attraverso le seguenti attività: stabilire e mantenere rapporti con gli Organi governativi e legislativi internazionali, europei, nazionali e regionali, con gli Enti Locali e con i Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario a tutela delle persone con disabilità e loro famigliari, promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e/o relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità; promuovere la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento di docenti e personale di ogni ordine e grado; formare persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività gestite dalle realtà appartenenti all'unitaria struttura Anffas Onlus; promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano prioritariamente i temi afferenti alla disabilità; etc.

- A.M.I. ha tra le proprie finalità istituzionali quelle di promuovere il dibattito sulle tematiche della famiglia e della condizione giovanile, con particolare riferimento alle esigenze di miglioramento e di riforma della legislazione familiare e minorile e quella concernente i diritti delle persone; di incoraggiare, in una prospettiva multidisciplinare, il confronto e la collaborazione con le altre figure professionali che si occupano dell'età evolutiva, della famiglia in generale, dell'infanzia e adolescenza, della terza età, delle persone con disabilità, della cittadinanza e dell'integrazione sociale e di tutto ciò che riguarda i diritti della persona in quanto tale, senza eccezioni di sorta; nonché di favorire, soprattutto tra le giovani generazioni di avvocati, l'acquisizione di una competenza adeguata alla complessità dei problemi della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza, contribuendo di conseguenza al pieno rispetto dei diritti di ogni persona coinvolta in un procedimento giudiziario, anche attraverso corsi di formazione ed aggiornamento, nel rispetto delle norme deontologiche forensi. A.M.I. persegue il proprio scopo anche attraverso attività: di carattere formativo, didattico, editoriale, culturale per promuovere l'attività dell'avvocato nell'ambito del diritto di famiglia e dei minori. La stessa inoltre agisce per: promuovere la cooperazione con persone, enti associazioni aventi finalità analoghe; apprestare servizi di consulenza rivolti a soggetti pubblici e privati; contribuire alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori pubblici e privati operanti nel settore; promuovere, anche congiuntamente con altre associazioni, azioni tese al miglioramento delle condizioni di vita delle persone minori; tutelare e promuovere i diritti e le opportunità delle persone ed in particolare dei minori che si trovano in situazioni di disagio o difficoltà e delle famiglie di fatto e dell'infanzia; sensibilizzare le strutture e gli enti pubblici e/o privati a promuovere l'attivazione di servizi atti a rimuovere ogni forma di disagio o difficoltà nell'ambito familiare; etc.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto del Protocollo

In relazione alle finalità di cui alle premesse, le parti individuano i seguenti temi prioritari:

- Legge 67/2006 sulla non discriminazione;
- Legge 6/2004 sull'amministrazione di sostegno e sue modifiche ed integrazioni;
- legge 112/2016 cd. Sul "dopo di noi".

Rispetto a tali temi, di volta in volta e previa intesa potranno essere organizzate comuni iniziative, in particolare in occasione di eventi, convegni, corsi di formazione anche a distanza, sia di livello nazionale che territoriale.



Art. 2 - Decorrenza del Protocollo

Il presente accordo ha durata annuale a far data dalla sottoscrizione e verrà rinnovato in modo tacito di anno in anno, salvo che anche solo una delle Parti comunichi alle altre l'eventuale disdetta almeno 1 mese prima della scadenza, originaria o rinnovata, con pec o racc ar

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte mediante pec o raccomandata a.r. e con preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 3 - Impegni reciproci sull'utilizzo dei Marchi – Proprietà intellettuale

I marchi, i loghi, le denominazioni e qualsiasi altro segno distintivo, come pure tutti i diritti inerenti all'immagine, al nome e all'identità economica (collettivamente "Marchi") di ciascuna Parte ed i relativi diritti di proprietà industriale sono e restano nella titolarità piena ed esclusiva di ciascuna Parte.

Ciascuna Parte si impegna a non fare alcun uso dei Marchi dell'altra Parte, salvo che in connessione con l'espletamento delle attività svolte in esecuzione del presente accordo e solo nella misura espressamente concordata ed autorizzata anticipatamente per iscritto dalla Parte proprietaria di detti Marchi.

L'eventuale autorizzazione della Parte proprietaria all'utilizzo dei Marchi non può in alcun modo far sorgere diritti in capo all'altra Parte sui Marchi stessi e l'uso di detti Marchi è ad esclusivo beneficio della Parte proprietaria.

Qualsiasi materiale relativo alle attività svolte in esecuzione del presente accordo contenente i Marchi dovrà essere conforme ai modelli e/o specifiche forniti dalla rispettiva Parte proprietaria. Non è consentito apportare alcuna modifica, aggiunta, soppressione o alterazione a qualsiasi materiale già autorizzato o fornito dalla Parte proprietaria, salvo preventivo consenso scritto della medesima.

Ciascuna Parte rimane sola ed esclusiva titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale su qualsiasi informazione, documento, relazione, sintesi, descrizione, tabella, valutazione, commento, giudizio, immagine, fotografia o altro contenuto o bene immateriale messo a disposizione dalla medesima nell'ambito del presente Accordo ("Beni Immateriali").

In caso di utilizzo di marchi o altri segni distintivi o Beni Immateriali di terzi, la Parte che li fornirà dichiara e garantisce sin d'ora che l'utilizzo degli stessi non violerà diritti di terzi ai sensi di alcuna legge applicabile, assumendosene ogni esclusiva responsabilità.

Con la cessazione del presente accordo, comunque determinatasi, sarà fatto divieto a ciascuna Parte di utilizzare i Marchi e i Beni Immateriali dell'altra e ciascuna Parte dovrà restituire all'altra qualsiasi materiale in suo possesso o controllo contenente i Marchi/Beni Immateriali dell'altra e comunque astenersi da qualsiasi ulteriore uso degli stessi non espressamente autorizzato.

Le Parti dovranno concordare preventivamente le eventuali iniziative di comunicazione relative al presente accordo.



Art.4 - Protezione dei dati personali

In applicazione a quanto disposto dalle disposizioni di Legge in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni), si conviene che con riferimento al trattamento dei dati personali delle parti in qualità di autonomi Titolari del trattamento, si informano a vicenda che:

- i dati personali dell'altra Parte saranno trattati, sia mediante strumenti elettronici che non, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale e per quelle connesse agli obblighi di Legge;
- i dati trattati rientrano nelle seguenti categorie: dati anagrafici e di indirizzo (cognome e nome o denominazione sociale, residenza e recapito, numeri telefonici, indirizzi telematici, etc.), altri codici di identificazione, dati fiscali, coordinate bancarie ed altri dati relativi agli accordi in atto. I predetti dati non saranno oggetto di diffusione;
- il trattamento delle informazioni reciproche è necessario per dare corso alla gestione del suddetto rapporto;
- il trattamento dei dati personali è svolto, unicamente per le suddette finalità, direttamente dagli incaricati preposti dalle Parti e da altri soggetti terzi che collaborano con le stesse; ad essi vengono trasmessi solo i dati personali necessari per lo svolgimento dei compiti loro affidati;
- nella loro qualità di interessati hanno il diritto, ai sensi di Legge, di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e di conoscerne il contenuto, l'origine, le finalità e le modalità di trattamento, verificarne l'esattezza o chiederne l'aggiornamento. Qualora i dati siano trattati in violazione alle norme di Legge, le Parti hanno il diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco. Inoltre, si possono opporre in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento;
- l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dati è a disposizione presso le rispettive sedi dei Contraenti.

Art. 5 – Responsabilità

Ciascuna Parte si impegna a svolgere le attività di propria pertinenza nel rispetto della normativa applicabile e a tenere indenne e manlevata l'altra da qualunque richiesta, pretesa o azione dovesse essere avanzata nei confronti di quest'ultima in conseguenza delle attività riferibili ad altra Parte o comunque rientranti nella responsabilità della stessa.

Art. 6 – Assenza di corrispettivo

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna Parte sosterrà gli oneri economici relativi alle attività, ai progetti e alle iniziative di propria pertinenza. Nessun corrispettivo sarà reciprocamente dovuto tra le Parti per tali attività, iniziative e progetti, rispondendo gli stessi agli interessi specifici e propri di ciascuna Parte per l'attuazione di quanto qui pattuito.



Art. 7 – Riservatezza – Privacy

Le Parti manterranno strettamente riservate tutte le informazioni inerenti le rispettive attività, di cui venissero a conoscenza in relazione al presente accordo, che non siano di pubblico dominio, impegnandosi altresì ad informare i propri dipendenti, collaboratori e/o consulenti a qualsiasi titolo coinvolti, circa il carattere riservato delle stesse.

A tal fine le Parti si impegnano a trattare le suddette informazioni riservate con la stessa diligenza con cui trattano le proprie di uguale natura e allo stesso tempo a vigilare affinché dette informazioni non vengano divulgate a terzi e/o utilizzate per fini ed usi diversi da quelli previsti dal presente Accordo.

Resta inteso che alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del presente Accordo, la Parte ricevente dovrà: (i) restituire, se materialmente possibile, alla Parte rivelante le informazioni confidenziali da quest'ultima trasmesse o messe a disposizione della Parte ricevente per il raggiungimento dello scopo del presente Accordo; oppure (ii) su richiesta scritta e secondo le istruzioni della Parte rivelante, cancellare e/o distruggere, nella misura ragionevolmente possibile, le informazioni e/o i supporti in cui siano contenute, riportate o conservate le stesse.

Le Parti convengono che le disposizioni di riservatezza contenute nel presente articolo rimarranno comunque efficaci per 3 anni successivi alla cessazione, per qualsiasi motivo, del presente Accordo.

Le Parti si obbligano a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza nell'ambito del presente Accordo nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili del D.Lgs.n.196/2003 e successive modificazioni e per le sole finalità connesse alla esecuzione del Accordo stesso.

Art. 8- Risoluzione amichevole delle controversie - Foro competente

Eventuali controversie relative al presente Accordo saranno, in prima istanza, sottoposte ad un tentativo di composizione amichevole. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 9 - Rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Protocollo d'Intesa, si fa espresso riferimento alle Leggi vigenti al momento della sottoscrizione stessa, ed in particolare al codice civile.

Letto, Confermato, Sottoscritto

Roma, lì 23 giugno 2017

Per Anffas Onlus
Il Presidente

Per A.M.I

Il Presidente



